



**Istituto Comprensivo Ponte Lambro**  
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro  
Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136  
[coic80400v@istruzione.it](mailto:coic80400v@istruzione.it) ; [coic80400v@pec.istruzione.it](mailto:coic80400v@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icpontelambro.edu.it](http://www.icpontelambro.edu.it)



**Ponte Lambro 30/03/2020**

- ✓ **Ai docenti**
- ✓ **Ai genitori**
- ✓ **Agli studenti**
- ✓ **Personale ATA**
- ✓ **Agli interessati**  
**e p c al DSGA**

**Oggetto precauzioni da adottare nell'attuazione della "didattica a distanza".**

L'emergenza coronavirus ha reso necessario rimodulare l'azione didattica nella totalità delle scuole italiane, introducendo metodiche di lavoro a distanza che solo alcune scuole avevano già sperimentato. Il Ministero ha emanato il 6 ed il 17 marzo due note in cui fa il punto della situazione, pur mantenendo ampia libertà di movimento alle singole istituzioni scolastiche.

Tale "*ampia libertà di movimento*" però, non può essere esercitata arbitrariamente ma al contrario deve ricordarsi, anche in un momento così convulso, con le norme vigenti in particolare quelle che regolamentano le infrastrutture informatiche degli Enti pubblici ed il diritto alla privacy, poste a tutela delle libertà fondamentali degli individui.

E' facile capire che, se questa "*ampia libertà*" deve essere intesa, come pensano molti autorevoli interpreti della norma, addirittura come piena autonomia del singolo docente di utilizzare lo strumento A rispetto allo strumento B, l'esigenza di capire se lo strumento A e lo strumento B sono conformi alle normative vigenti è fondamentale, anche perché l'uso dello strumento sbagliato rischia di produrre conseguenze anche per il singolo docente che lo ha scelto, oltre che per l'intero Istituto.

**LE NORMATIVE DI EMERGENZA FINO AD OGGI EMANATE DAL GOVERNO NON HANNO SOSPESO L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (G.D.P.R.)**

Il momento è critico, speciale, anche drammatico se vogliamo ma il Legislatore non ha sospeso l'applicabilità delle normative sulla privacy, quindi qualsiasi decisione presa in ordine a smart working e didattica a distanza deve essere presa in conformità con tali regole e garantire la protezione dei dati. Dobbiamo ricordare inoltre che i diritti dei minori, anche in questo ambito, possono dirsi "rafforzati" dato che i bambini vengono considerati una categoria che necessita di maggiori tutele stante la loro maggior debolezza di fronte ad un uso strumentale ed aggressivo dei loro dati.

**LE PIATTAFORME CHE PERMETTONO DI METTERE IN COMUNICAZIONE GLI INDIVIDUI PER FARE LA DIDATTICA A DISTANZA TRATTANO DATI PERSONALI**

Quando mi attivo su una qualsiasi piattaforma, fornisco alla stessa i miei dati anagrafici e di contatto per creare la mia utenza. A questo punto, soprattutto nel caso di piattaforme gratuite, mi viene fornita una

informativa privacy (che spesso non leggiamo attentamente come dovremmo) che ci spiega che cosa intendono fare con i dati che ho fornito per attivare tale utenza.

La totalità delle piattaforme gratuite, per sostenersi, spiega che con ogni probabilità ci profilerà (cioè sfrutterà i nostri "movimenti" in piattaforma per comprendere le nostre abitudini, i nostri gusti, per fornirli ad aziende terze che si occupano, ad esempio, di pubblicità per consentirgli di fare azioni di marketing mirate).

Ad onore del vero però occorre rammentare che esistono altri limiti posti, talvolta, dalle piattaforme stesse, facciamo qualche esempio: su Whatsapp e su Facebook i minori di 13 anni non possono iscriversi mentre per i minori di 16 occorre il consenso del genitore, su Twitter, i minori di 16 anni non possono usare Periscope, etc.

Possiamo dire, entro certi limiti, che il rapporto allievo-piattaforma, così come descritto, è un rapporto che non coinvolge l'Istituto sotto il profilo delle informative che vengono fornite, anche se il singolo docente è chiamato a fare una valutazione preliminare circa la utilizzabilità e la serietà della piattaforma scelta.

A tale proposito esistono piattaforme che possono fregiarsi di essere state riconosciute da AG.I.D. (Agenzia per l'Italia Digitale), che possono essere ricercate sul sito <https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/>.

Tutte queste piattaforme, avendo subito un'istruttoria da parte di AG.I.D. volta a verificare la loro stabilità e sicurezza informatica, se scelte mettono al riparo l'Istituto e il singolo docente dall'onere di doversi assicurare in proprio della sussistenza di tali caratteristiche e sono, a parere dello scrivente, indiscutibilmente da preferire. Sia INDIRE che AG.I.D. hanno scelto poi di citare espressamente alcune piattaforme a causa della loro generale maggior diffusione e della ritenuta facilità di utilizzo, esse sono Google Suite for Education e Microsoft Office 365 for education. E' possibile trovare interessanti spunti per il loro utilizzo al sito <http://www.indire.it/tutorial-per-la-didattica-a-distanza/>

## **DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE WHATSAPP**

Alcuni docenti, prevalentemente quelli senza competenze informatiche tali da permettere il governo di una piattaforma complessa, hanno deciso di utilizzare i servizi di WhatsApp.

A tal proposito, ferme restando tutte le considerazioni fatte al paragrafo precedente, lo strumento può essere adatto se l'obiettivo è quello di veicolare informazioni sulle attività didattiche organizzate dalla scuola (o da una semplice classe) e ogni eventuale comunicazione di rilievo sempre inerente alle sole attività scolastiche frequentate dai ragazzi. In tal caso occorre ricordare che i messaggi devono essere inviati in modalità broadcast, ovvero in una modalità per cui il numero di cellulare di colui che effettuerà l'iscrizione resterà segreto agli altri membri del gruppo. In buona sostanza ciascuno riceverà i messaggi solo dal numero determinato (un docente, ad esempio) o della scuola, come se fossero individuali, e non potrà vedere i contatti altrui e, dunque, non potrà leggere mai i messaggi da questi trasmessi. Questo utilizzo di WhatsApp è l'unico che permette un livello di tutela della privacy adeguato al G.D.P.R. senza costringerci a far circolare una complessa informativa da condividere con tutti i membri del gruppo.

L'iscrizione al gruppo Whatsapp, come ad una qualsiasi altra piattaforma di questo tipo, è corretto che sia anticipata da una informativa che ricordi le condizioni generali di servizio, che potrebbero prevedere taluni impegni e divieti a carico dell'utente (docente, genitore o alunno) come ad esempio: non inoltrare informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano in opposizione con le finalità pubbliche del servizio; non portare disturbo o danno inviando messaggi alla numerazione erogante il servizio; assumersi in generale ogni responsabilità derivante dall'uso del servizio; non porre in atto azioni di messaggistica indiscriminata (spam) etc.

## PIATTAFORME “UFFICIALI” DI ISTITUTO

Pur ribadendo che il diritto di ogni docente alla piena libertà didattica trova applicazione anche nel momento della scelta della piattaforma da utilizzare, non posso trascurare di evidenziare la significativa differenza che intercorre tra l'utilizzo di uno strumento scelto in piena autonomia, rispetto a quello di utilizzare una piattaforma condivisa con cui l'Istituto Scolastico ha in essere un contratto (es. il registro elettronico o altro strumento ufficialmente scelto dalla scuola).

In questa seconda ipotesi, nella maggioranza dei casi, il gestore della piattaforma viene designato dall'Istituto mediante un vero e proprio contratto come “Responsabile del trattamento”, e tale designazione comporta la condivisione di moltissime regole a tutela dei dati, la definizione di procedure chiare volte a stabilire a chi tocchi la segnalazione di un eventuale data breach, la collocazione in Europa dei server, le misure di sicurezza adottate, l'eventuale presenza di sub-responsabili, la piena collaborazione nell'esecuzione (se necessario) della valutazione d'impatto e molto altro.

Un responsabile del trattamento, per la scuola, cessa di essere un “terzo” qualsiasi ma diventa una vera e propria emanazione degli uffici scolastici che risultano essere integrati da questi soggetti (e dalle loro infrastrutture) che trattano i dati in nome e per conto della scuola stessa, sulla base di un contratto, firmato dal Dirigente Scolastico che acquisisce ogni responsabilità in ordine alla sua corretta esecuzione.

## NON SOLO LE PIATTAFORME TRATTANO I DATI... LO FACCIAMO ANCHE NOI

Uno dei paragrafi precedenti evidenziava come le piattaforme trattino i dati personali necessari per iscriversi ad esse. E' del tutto evidente che, oltre a questo tipo di dato, che riguarda principalmente il rapporto tra la piattaforma stessa e l'allievo (e/o la sua famiglia), l'utilizzo quotidiano della piattaforma determina il trattamento di molte altre informazioni (video, audio, lavori contenenti informazioni personali etc.) che vengono condivise tra gli insegnanti ed i loro allievi e che fisicamente verranno collocate sui rispettivi device (personal computer, notebook, tablet, smartphone etc.).

Come recitano le tante precisazioni proposte dallo stesso Ministero, non c'è alcun dubbio sul fatto che tutti questi dati vengano trattati legittimamente dalle scuole in quanto necessari per svolgere un'attività istituzionale e che per il loro trattamento non occorra chiedere alcun consenso ma a parere dello scrivente è molto meno scontato che sia del tutto indolore che grandi quantitativi di dati (magari audiovideo che ritraggano anche minori) siano condivisi su decine se non centinaia di device personali collocati in ognidove.

Appare almeno necessario che, i singoli docenti ed allievi, siano perfettamente informati dei divieti di diffusione ulteriore di tutti i dati personali condivisi in occasione della didattica a distanza e dello smart working.

## CONCLUSIONI

In definitiva, senza ulteriormente introdurre argomenti di approfondimento che rischierebbero di rendere la materia più complessa di quanto già non lo sia, cerco di elencare alcune regole principali a cui un docente dovrebbe fare riferimento per attivare la propria didattica a distanza:

- 1) Scegliere attentamente la piattaforma che intende utilizzare, senza dimenticare che, a parere dello scrivente, potrebbe essere opportuno scegliere:
  - a. In primis quella/e con cui il nostro Istituto ha attivato un contratto che prevede la nomina dei loro gestori a responsabile del trattamento dei dati personali;
  - b. In secundis tra quelle riconosciute dall'AG.I.D.;
  - c. In ultima istanza altre piattaforme ma, solo dopo aver verificato la loro adeguatezza che possiamo valutare sulla base di queste caratteristiche:

- i. Non proponga messaggi pubblicitari durante l'uso;
- ii. Non utilizzi i dati per finalità commerciali;
- iii. Sia conosciuta ai più e goda di un minimo di credito nei forum e sui social.

Infine, in una fase in cui troppo spesso gli strumenti attualmente in uso sono stati adottati in maniera rapida e convulsa, non escluderei di adottare ciò che, in passate comunicazioni ho definito "utilizzo della piattaforma in modalità videocitofono".

Se è vero che le immagini dei minori possono rappresentare uno dei dati più delicati da far circolare, è indubbio che limitarne l'uso preferendo forme di videochiamata in diretta priva di qualsivoglia registrazione, possa rendere meno critica la loro gestione.

Concludo ribadendo che ci troviamo in una fase di grande dinamismo interpretativo di una materia scivolosa (privacy) applicata a strumenti ancora generalmente poco utilizzati fino a questo momento in Italia (Didattica a distanza e Smart Working), e proprio in questa fase un giusto mix tra normativa, buon senso e praticità di applicazione resta l'unico vero consiglio da fornire a tutti gli operatori che si stanno confrontando con l'organizzazione della didattica in questo irrealistico anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico

*Anna Lamacchia*

F. to ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale  
e normativa connessa